

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2010, n. 89-13584

Modifica dei termini di presentazione del programma d'intervento del Programma di Qualificazione Urbanistica (P.Q.U.) previsti dalla D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009.

A relazione della Presidente Bresso:

Premesso che:

Con la Deliberazione n. 38-11131 del 30/03/2009 la Giunta regionale ha approvato, a valere per gli anni 2009 e 2010, le Misure e le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 125/07, che costituiscono il proseguimento delle politiche avviate a partire dall'anno 2000 in materia di qualificazione urbanistico-commerciale.

In particolare la Misura 1. – “Valorizzazione del commercio urbano” - si articola in quattro linee di intervento:

- a. Accreditamento dei promotori di P.Q.U. destinatari della Misura
- b. Formazione ed informazione degli attori coinvolti
- d. Sostegno del programma d'intervento del P.Q.U.
- e. Sostegno degli interventi promossi dalle imprese (e.1) e dagli organismi associati di impresa esercenti nell'ambito di P.Q.U. (e.2)

La D.G.R. n. 37-11442 del 18 maggio 2009 ha approvato i criteri e le modalità per l'accesso alle “Linee di intervento b., d. ed e.”, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dei bandi e dei relativi fac-simili di domanda, con la individuazione dei termini per la presentazione delle domande, della struttura regionale competente e di ogni altro elemento necessario a garantire l'operatività dei bandi medesimi.

Con la D.D. n. 98 del 25/05/2009 è stato approvato il bando relativo alla “Linea di intervento d.” che è volta a sostenere la realizzazione dei programmi d'intervento dei P.Q.U. che costituiscono i documenti di attuazione dei piani strategici di valorizzazione del commercio urbano contenuti nei dossier di candidatura presentati in fase di accreditamento.

La citata deliberazione stabilisce i termini per la presentazione delle domande, a valere per gli anni 2009 e 2010, ed in particolare prevede quanto segue:

“Il programma d'intervento deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della determinazione regionale di accreditamento del P.Q.U. Tale termine non è prorogabile.

I Comuni accreditati che non presentino il Programma d'Intervento entro i tempi indicati decadono dal diritto di accedere a tutte le linee di intervento non ancora svolte.”

Facendo seguito alle osservazioni presentate dai Comuni potenziari beneficiari della Linea di intervento d. della Misura 1., in merito alla ristrettezza dei tempi previsti dalla D.G.R. n. 37-11442 per la presentazione del programma d'intervento del P.Q.U. rispetto alla fase dell'accREDITAMENTO, si ritiene opportuno, con il presente atto, modificare la tempistica di presentazione delle domande, stabilita con la medesima deliberazione, anche al fine di uniformare la medesima tempistica a quella prevista dai provvedimenti attuativi del precedente ciclo di programmazione 2006-2008.

Il relatore propone alla Giunta regionale di stabilire che i nuovi termini per la presentazione dei programmi d'intervento del P.Q.U. presentati dai Comuni accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-11181 del 6/4/09 e della D.D. n. 58 del 9/4/09 risultino così stabiliti:

“Il programma d'intervento deve essere presentato entro un anno dalla data di approvazione della determinazione regionale di accREDITAMENTO del P.Q.U. Il Comune accreditato che intenda richiedere l'agevolazione su più progetti in anni diversi, ha facoltà di presentare i progetti medesimi su due scadenze:

- a. la prima, entro un anno dalla data di approvazione della determinazione regionale di accreditamento del P.Q.U., unitamente alla presentazione del programma d'intervento;
- b. la seconda, entro i sei mesi immediatamente successivi alla scadenza di cui al punto a.

I Comuni accreditati che non presentino il Programma d'Intervento entro i tempi indicati decadono dal diritto di accedere a tutte le linee di intervento non ancora svolte.”

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 23/08;

vista la D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009;

vista la D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009;

vista la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 e la D.D. n. 98 del 25/05/2009;

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

di stabilire che il termine per la presentazione dei programmi d'intervento del P.Q.U. presentati dai Comuni accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-11181 del 6/4/09 e della D.D. n. 58 del 9/4/09 risulta così stabilito:

“Il programma d'intervento deve essere presentato entro un anno dalla data di approvazione della determinazione regionale di accreditamento del P.Q.U. Il Comune accreditato che intenda richiedere l'agevolazione su più progetti in anni diversi, ha facoltà di presentare i progetti medesimi su due scadenze:

- a. la prima, entro un anno dalla data di approvazione della determinazione regionale di accreditamento del P.Q.U., unitamente alla presentazione del programma d'intervento;
- b. la seconda, entro i sei mesi immediatamente successivi alla scadenza di cui al punto a.

I Comuni accreditati che non presentino il Programma d'Intervento entro i tempi indicati decadono dal diritto di accedere a tutte le linee di intervento non ancora svolte.”

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente alla pagina regionale www.regione.piemonte.it/commercio/credito/index.htm.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R.

(omissis)